



Prot. N° 449/2014 MODIFICA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLI DI PESO > 7,5T CARRARA

IL DIRIGENTE

Richiamata l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 593/2014 – rif. prot. generale n. 55561 del 05/11/2014-, con la quale sono state disposte misure di sicurezza nella fase di prima emergenza a tutela della pubblica e privata incolumità della popolazione di Carrara da realizzare con procedura di somma urgenza;

Considerato, che si rendono necessari lavori di messa in sicurezza delle frane di cui sopra e di ripristino della viabilità, con conseguente allestimento di apposti cantieri;

Considerato che è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni meteo e delle precipitazioni, così come segnalato nel sito del Centro Funzionale della Regione Toscana

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti idonei ad attuare le disposizioni e tutti gli atti necessari, ed eventualmente consequenziali, tesi a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Sentito il parere del personale incaricato da questo Comando di Polizia Municipale;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 s.m.i. in relazione ai provvedimenti, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo da adottare in relazione alla circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" - in particolare l'art. 107.

ORDINA

in considerazione dell'evoluzione della situazione meteo, come descritto in premessa, la revoca dell'ordinanza n. 447/2014 con cui era stato disposto il DIVIETO di TRANSITO per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 00.00 del giorno 12/11/2014.

Rimane in vigore il divieto di transito per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7.5 Tn. diretti e provenienti da tutti i bacini marmiferi.

E' sempre consentito il transito ai veicoli delle seguenti categorie:

- veicoli che svolgono attività di ripristino della viabilità e delle altre infrastrutture danneggiate anche per i bacini marmiferi;
- veicoli dell'Amministrazione Comunale e degli altri enti territoriali di servizio;
- veicoli delle forze di polizia e delle forze armate;
- veicoli destinati al pubblico servizio (AMIA, GAIA, ENEL, etc.)
- veicoli in deroga al presente provvedimento e forniti di apposita autorizzazione o nulla osta rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.

Tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze ed in contrasto con la presente Ordinanza, si intendono sospese/annullate fino a revoca della stessa.

E' fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio né ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di emergenza, ordine pubblico o circolazione veicolare e pedonale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da presentare entro 60gg. al Tribunale Amministrativo Regionale competente; oppure, è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito e, entro 120 gg. in forma straordinaria al Presidente della Repubblica, con le formalità stabilite dalla vigente normativa.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara

- resa nota a mezzo della stampa locale

- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Carrara li 11/11/2014

Il Responsabile del Procedimento
Cap. Dell'Amico P.

